

STATUTO ASFO SANITA' LOMBARDIA

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. La Asfo Sanità - Associazione Fornitori Ospedalieri di beni e servizi in Sanità della Regione Lombardia, di seguito per brevità denominata anche "Associazione", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. L'Associazione rappresenta e tutela in ambito regionale gli interessi etici, professionali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nei settori della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi nel settore sanitario ed ospedaliero, delle costruzioni specialistiche, della promozione e dello sviluppo del commercio di beni e servizi nel settore sanitario, delle forniture di dispositivi e/o di servizi presso enti pubblici e privati in genere e delle attività relative alla diffusione, promozione, progettazione, commercializzazione di beni e servizi occorrenti al settore sanitario pubblico e/o privato.
3. "AsFo Sanità Lombardia" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
4. L'Associazione aderisce a FIFO - "Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri", di seguito per brevità denominata anche "Federazione". La Federazione aderisce a Confcommercio-Imprese per l'Italia", accettandone e rispettandone lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali. "F.I.F.O." è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese che svolgono attività commerciale per la fornitura di beni e servizi nel settore delle forniture sanitarie, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
5. L'associazione aderisce all'Unione Confcommercio - Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Unione"), ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione.
6. L'Associazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Milano ed ha durata illimitata. Può aprire sedi secondarie nel territorio regionale, previa deliberazione dei competenti Organi associativi.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

1. L'Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di FIFO e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - k) si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico di FIFO che rappresenta l'unico e specifico Codice deontologico di riferimento professionale. Adotta altresì il Codice Etico di Confcommercio, entrambi i documenti sono allegati al presente Statuto per farne parte integrante, ispirano e vincolano il comportamento di ogni componente del sistema associativo della Associazione.

Art. 4

Scopi e Funzioni

L'Associazione:

- a) tutela e rappresenta a livello regionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati di cui all'art. 1 del presente Statuto; ne assume, quindi, la rappresentanza, a fini giuridici, economici e sindacali;
- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio dei mercati e delle politiche categoriali;
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- h) promuove e sollecita a livello regionale, lo sviluppo di ogni iniziativa idonea a favorire il miglioramento economico, sociale, professionale e culturale del settore rappresentato;
- i) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati medesimi nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e di ogni altro Ente, sia esso pubblico o privato, in armonia con gli indirizzi di FIFO;
- j) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- k) assiste e rappresenta gli associati, partecipando con propri rappresentanti alle trattative sindacali di interesse ed intervenendo su ogni altra questione che possa interessare il settore rappresentato;
- l) promuove e favorisce servizi ed attività di assistenza e consulenza ed i servizi di formazione alle imprese associate sotto qualunque forma giuridica, direttamente od indirettamente;
- m) attiva percorsi formativi di aggiornamento;
- n) assume iniziative, anche editoriali, intese a promuovere lo sviluppo dell'associazionismo di base degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori;
- o) organizza eventi, manifestazioni, convegni, workshop, mostre, etc. per lo sviluppo del settore di riferimento;
- p) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti locali, Organi e Commissioni, nei quali la rappresentanza della categoria e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;
- q) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati, in seno agli Organi di FIFO;
- r) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o della FIFO, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con quello di FIFO e con quello confederale.

Art. 5 *Soci*

1. Possono aderire ad AsFO Sanità Lombardia in qualità di soci, le imprese, persone fisiche o giuridiche, che esercitano in via costante e continuativa attività commerciale per la fornitura di beni e servizi nel settore sanitario ed ospedaliero con sede nella regione Lombardia. L'adesione di un'impresa alla Associazione comporta l'automatica e contestuale adesione alla "F.I.F.O." che opera a livello nazionale. Il contestuale inquadramento degli associati al livello territoriale ed in quello nazionale costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale per il Socio ed altresì per l'Associazione.
2. L'adesione a AsFO Sanità Lombardia attribuisce al Socio la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Consiglio Direttivo, e dei deliberati di FIFO e dei relativi Organi e degli Organi confederali.
3. Il Socio è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.
Con l'adesione e il pagamento della quota associativa ad ASFO Sanità Lombardia, il Socio ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli interessati.
4. L'adesione prevede il rinnovo tacito, salvo formale atto di recesso da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo racc. AR, e/o pec indirizzata a Asfo Sanità Lombardia.

Art. 6
Rapporti con FIFO

L'Associazione si impegna:

- ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri e degli altri organi collegiali di FIFO, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 27 dello Statuto della Federazione;
- ad accettare le norme in materia di adesione e inquadramento, nomina di un delegato, commissariamento, recesso/decadenza e sanzioni, previste agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dello Statuto FIFO;
- a versare le quote associative alla F.I.F.O. secondo le delibere della stessa in base al numero dei soci paganti e comunque non in misura superiore al 50% delle proprie quote associative come deliberate dalla propria Assemblea;

Adotta il logo e altri elementi identificativi della FIFO se non specificamente interdetti.

Art. 7
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "AsFO Sanità Lombardia si perde
 - a) per lo scioglimento della Associazione;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'art. 5, comma 4;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Associazione o dai competenti Organi di "F.I.F.O." o dalla Confederazione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi della Associazione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti;
 - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d), e) ed f) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.
3. Fino a 5 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale ivi compresa alla quota associativa già versata.

Art. 8
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "F.I.F.O." e dalla Confederazione, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 9

Organi Associativi

Gli Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Cariche sociali

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da Vice Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Unione.

Art. 11

Incompatibilità

1. Presso AsFO Sanità Lombardia la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e/o monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute dall'Associazione, da "F.I.F.O." o dal Sistema Confederale.

Art. 12

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.
3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 13

Assemblea convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all'Unione.

2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dall'associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. In seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno il 40 % dei componenti l'Assemblea.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 14

Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.

Art. 15

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;
- b) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;
- d) elegge ogni cinque anni il Collegio dei Probiviri;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell'anno successivo;
- g) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 16

Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente e da 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 2. Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno diritto di voto.

Art. 17

Consiglio Direttivo: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

4. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea e d'intesa con Unione:

- a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
- b) elegge al proprio interno, ogni cinque anni, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente dell'Associazione;
- c) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;

- d) predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo;
- e) approva e modifica, previa intesa con Unione, eventuali regolamenti interni;
- f) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
- h) dichiara la perdita della qualità di socio: per contrasti con gli indirizzi di politica generale; per modifica dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione, per mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti.
- i) applica - su proposta del Collegio dei Probiviri, se istituito - le sanzioni di cui all'art. 11;
- j) propone ad Unione le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;
- k) elegge, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- l) conferisce la qualifica di Socio Onorario;
- m) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 18

Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello statuto e nel codice etico di Unione, può essere eletto Presidente.
2. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente statuto; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 19

Presidente: attribuzioni

1. Il Presidente, inoltre:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
 - c) ha facoltà, su espressa delega di Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;
 - d) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
 - e) può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
 - f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione;
 - g) può proporre al Consiglio la nomina del Vice Presidente.
2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca il Consiglio Direttivo che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 20
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
2. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne esercita le funzioni, nei limiti posti dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 21
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
3. Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

Art. 25
Segretario

1. Il Segretario, nominato da Unione, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale dell'Unione.
Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.
2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
3. Il segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Unione.
4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 26

Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di AsFO Sanità Lombardia è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell'Associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. L'Associazione può pregiarsi di entrate derivanti da:
 - le quote associative ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Associazione;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di AsFO Sanità Lombardia.
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4. E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
5. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto di FIFO e di quello confederale.

Art. 27

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28

Delega amministrativa

1. L'Associazione può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.
2. In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli 15, comma 1, lett.re e) ed f); 17, comma 4, lett.re d); 19, comma 1, lett. d); del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

Art. 29

Scioglimento dell'associazione

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
- 2.** La stessa assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
- 3.** In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore alla data della delibera assembleare.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello Statuto di FIFO, quelle dello Statuto di Confcommercio e le disposizioni di legge vigenti.

Il sistema di garanzia statutaria è assicurato congiuntamente da FIFO e da Confcommercio.

Milano, 9 Novembre 2021
Assemblea Straordinaria